



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
**Determinazione del Direttore**

**n° 316 del 26/10/2023**

**OGGETTO:SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE SPOGLIE DI CINGHIALI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE CONTRATTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: ZAB3C0DB07**

**Il Direttore**

- In qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- Viste le schede B2a1 del Piano per la performance 2014 e la scheda B1b2 del Piano per la Performance 2016, successivamente ripetute all'interno degli annuali PIAO, relativa ai piani di controllo di specie alloctone, del cinghiale in particolare;
- Preso atto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28.01.2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale e il Regolamento CE n. 854/2004 del 29.04.2004;
- Preso atto delle Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte (DGR n. 13-3093, del 12.12.11) e della Regione Autonoma Valle d'Aosta (DGR n. 137, del 27.01.2012);
- Preso atto di quanto disposto dal Consiglio direttivo di questo Ente con Deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2015, in merito all'approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e per la cessione di animali sottoposti a piani di controllo destinati all'alimentazione umana;
- Preso atto di quanto disposto dal suddetto Regolamento, in particolare di quanto contenuto nell'art. 3, in merito alla Procedura di gestione delle spoglie animali destinate al consumo umano;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 103 del 19.03.2015 in cui si affidava alla Cooperativa "La Kiuva", con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), P. IVA 00102830072, il servizio triennale per la lavorazione delle carcasse di cinghiale in esecuzione delle norme vigenti secondo quanto disposto dal contratto in cui si evince un prezzo di acquisto pari a € 3/kg (IVA del 10% inclusa) ed un prezzo di rivendita pari a € 6/kg (IVA del 10% inclusa), con possibilità di rinnovo per egual periodo, e verificato che con D.D. n. 114 del 07.05.2020 è stato approvato il rinnovo per ulteriori tre anni dello stesso;

- Visto che il servizio, così come prorogato, è concluso, e che si rende necessario procedere all'affidamento di un nuovo servizio di conferimento, di ritiro delle carcasse di cinghiale e di vendita della carne lavorata;
- Verificato che alla data del presente atto non sono attive Convenzioni Consip comparabili con la fornitura in oggetto;
- Verificato che il sottoscritto Responsabile del Progetto ha accertato che, trattandosi di fornitura di importo presunto inferiore a € 5.000, non sussiste l'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 145/2018;
- Verificato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023, non si rende necessario applicare il principio di rotazione poiché trattasi di appalto di valore inferiore a € 5.000;
- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023
- Preso atto che il suddetto operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- Precisato che non vi sono rischi interferenziali nell'esecuzione del presente appalto;
- Visto che a parere del RUP la Cooperativa precedente affidataria rappresenta la migliore scelta ancora oggi nel panorama delle offerte di possibili siti di conferimento delle carcasse per la loro lavorazione sia in termini di economicità, sia in termini di vicinanza e di disponibilità a ricevere le spoglie degli animali nelle diverse fasce orarie, in ogni giorno della settimana;
- Preso atto, inoltre, che il RUP, a seguito di richiesta (prot. 3241 del 03.08.2023) ha ricevuto conferma delle disponibilità della Soc. Coop. Kiuva di acquisire le carcasse allo stesso prezzo indicato nel contratto scaduto e lo stesso dicasi per il prezzo di eventuale rivendita all'Ente Parco (prot. n. 4119 del 12.10.2023) e che quindi nessuna variazione contrattuale si registra rispetto a quanto determinato nella D.D. n. 114 del 7.05.2020;
- Preso atto altresì che questo Ente prevede di acquisire per fini istituzionali, nel corso del 2023, per varie manifestazioni tradizionali del territorio, un quantitativo di prodotto semi-lavorato, all'importo fissato da contratto di 6 €/kg;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
  - ☐ Il CIG n. ZAB3C0DB07
  - ☐ l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, che prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0002340 del 09.01.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2023;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

### **determina**

1. di affidare alla Cooperativa "La Kiuva", con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), P. IVA 00102830072, il servizio triennale (fino ad ottobre 2026) per la lavorazione delle carcasse di cinghiale in esecuzione delle norme vigenti;
2. di approvare di conseguenza il contratto che disciplina l'iter procedurale da seguire in merito al conferimento, al ritiro delle carcasse di cinghiale ed alla vendita della carne lavorata, nel rispetto delle norme suddette, disponendone la stipulazione;
3. di rimandare a successive determinazioni, in caso di necessità di acquisto da parte dell'Ente, gli impegni di spesa relativi all'acquisizione dei quantitativi di prodotto semi-lavorato all'importo fissato da contratto di 6€/kg.

Il Direttore  
(BASSANO BRUNO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.